



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le

MARCHE

C. F. e P. IVA 93092260426

ATTO DI CONVENZIONE IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

(ex art. 38 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42)

N. 758 DI REPERTORIO

Visto il D.L.gs 22/01/2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. ed in particolare gli artt.35, 36 e 38;

Visto l’art.1 del D.L. n.86 del 12/07/2018 convertito nella legge n. 97 del 09/08/2018;

Visto il comma 2, lett. 1, dell’art. 32 del D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”, che conferisce ai Segretari regionali la competenza, previa istruttoria della Soprintendenza, per la stipula delle convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alle cui spese abbia contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità di accesso ai beni medesimi da parte del pubblico ai sensi dell’art.38 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 02 (due) del mese di luglio, in Ancona, Via Birarelli n. 39 – sede del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche, innanzi a me Miranda Ciarmatori, Ufficiale Rogante delegato alla stipula dei contratti in forma pubblico-amministrativa dall’ex Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche con decreto n. 87 del 30 settembre 2009, a norma

UFFICIALE ROGANTE
Miranda Ciarmatori

IL SEGRETARIO REGIONALE INTERIM
Arch. Corrado Azzollini

Roberto...
Roberto...
Roberto...

settembre 2009, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dell'art. 95 del R.D. 25.03.1924, n. 827, al fine di procedere alla stipula in forma pubblica amministrativa dell'atto di convenzione previsto dall'art.38 del D.L.gs n.42/2004 e s.m.i. sono convenuti i signori:

- per il Ministero per beni e le attività culturali e per il turismo, l'Arch. Corrado Azzollini in qualità di Segretario Regionale ad interim per le Marche, nato a Molfetta - BA,

- per la proprietà, Sig.ra Maggiori Anna, nata a Porto San Giorgio (FM)

Sig.ra Maggiori Carla, nata a Fermo (FM)

Sig. Robert Giovanni Maria Lorenzo, nato a Fermo (FM)

i quali intervengono nel presente atto in qualità di comproprietari dell'immobile denominato "Palazzo Maggiori", sito nel Comune di Fermo (FM).

Io Ufficiale Rogante sono certo della identità personale e qualifica di detti comparenti i quali, nel nome come sopra mi chiedono, rinunciando con il mio consenso alla presenza dei testimoni, di ricevere quest'atto in forma pubblica amministrativa

PREMESSO

Che la proprietà ha sostenuto l'onere per l'esecuzione di lavori di restauro autorizzati dalla Soprintendenza competente, con provvedimento prot. n. 6685 del 29/09/2008;

Che la proprietà ha chiesto il contributo ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs 42/2004 e che la stipula della convenzione è condizione necessaria per regolare l'accesso ai beni ai sensi dell'art. 38;

Che con la firma della presente convenzione si autorizza il Ministero al trattamento e alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia

L'UFFICIALE ROGANTE
Miranda Cristofari
Miranda Cristofari

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
Arch. Corrado Azzollini
Corrado Azzollini

Carla Maggiori
Anna Maggiori
Robert Giovanni Maria Lorenzo

di protezione dei dati personali” e del GDPR del 27/04/2016 entrato in vigore il 19/09/2018;
Che l’edificio oggetto della presente convenzione di visita è l’immobile denominato “Palazzo
Maggiori”, sito nel Comune di Fermo (FM), distinto al N.C.E.U. del medesimo Comune al
Fgl. 60, part. n. 95, sottoposto alla tutela con DDR. n. 51 del 23/05/2006, tutt’ora valido ai
sensi dell’art. 128 del vigente D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

=====

Premesso che in data 19/10/2017, con repertorio n. 608, i proprietari dell’immobile di cui
trattasi hanno stipulato con il Segretariato Regionale per i Beni e le attività culturali e per il
Turismo per le Marche, un Atto di Convenzione, regolarmente registrato e trascritto, per
rendere accessibile al pubblico il Palazzo sopradescritto, della durata di anni 10 (dieci), il
presente Atto si configura come Atto integrativo al precedente al fine di prevedere, dalla data
della presente stipula, la durata di almeno anni 15 (quindici), come disposto dalle Circolari
del superiore Ministero.

CONVENGONO E STIPULANO

Le seguenti modalità di accesso gratuito del pubblico all’immobile di cui in premessa:

Art. 1 (Descrizione delle parti dell’immobile accessibili al pubblico)

La visita potrà avvenire nella parte di immobile di proprietà dei Sigg.ri Maggiori nelle zone
maggiormente significative dell’edificio, con particolare riferimento a quelle restaurate con
parziale contributo economico dello Stato.

Art. 2 (Indicazione dei giorni ed orari di visita)

La visita potrà avvenire il primo giovedì e venerdì del mese, dalle ore 9,00 (nove) alle ore
12,00 (dodici) di ogni mese dell’anno nonché, eventualmente, per le Giornate del Patrimonio
o di altre iniziative analoghe organizzate dal Ministero, delle quali verrà data comunicazione
annuale da parte del Ministero stesso;

i proprietari si impegnano a porre all’ingresso dell’edificio, una targa ove si evidenzi che

L'UFFICIALE ROGANTE
Miranda Ciaramello

IL SEGRETARIO REGIONALE
Arch. Coluccio Azzellini

Paola Beaffon
Eleonora Vignoli
Giovanni Maria Lorenzini

L'edificio è stato restaurato con parziale intervento contributivo dello Stato e nella quale siano riportati i giorni di visita e gli orari stabiliti dalla presente convenzione, il nominativo del proprietario o suo delegato, nonché i recapiti telefonici per la visita; l'ubicazione della targa e le caratteristiche della stessa, saranno concordate direttamente con la competente Soprintendenza.

Art. 3 (Durata della Convenzione)

La durata della convenzione è fissata per un periodo di tempo concordato in anni 15 (quindici), a partire dalla data della stipula della presente.

Art. 4 (Esonero responsabilità dello Stato e altre condizioni)

Lo Stato non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante l'orario di visita stabilito dal presente atto di convenzione; la visita avverrà a titolo gratuito senza quindi percepire alcun compenso né per l'ingresso né per eventuali spiegazioni di carattere storico-artistico che la proprietà fosse intenzionata a fornire ai visitatori; ogni eventuale onere derivante dall'applicazione del presente atto di convenzione farà carico al proprietario dell'immobile. In caso di cessione del bene, anche temporanea, a titolo gratuito o oneroso, è fatto obbligo al proprietario di notificare all'acquirente o usuario a vario titolo, il vincolo di apertura al pubblico assunto con il presente atto.

Art. 5 (Inadempimento del proprietario)

In caso di mancato o incompleto adempimento degli obblighi oggetto della presente convenzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, provvederà all'integrale recupero, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle somme elargite per le opere di conservazione e restauro dell'immobile sopra descritto.

Art. 6 (Pubblicità dell'atto)

Sarà cura dello scrivente Segretariato provvedere alla pubblicità dell'Atto di Convenzione, così come previsto dall'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 42/04 comunicando al Comune, nel cui

LUFFICIALE REGIONALE
Miranda Ciaramonti
Miranda Ciaramonti

IL SEGRETARIO REGIONALE ad Interim
Arch. Corrado Asellini
Corrado Asellini

Carla Vignola
Deana Pueli
Gianmario Casarotta


territorio si trova il bene oggetto di convenzione, le condizioni di accesso al pubblico e adottando altresì ogni altra iniziativa preordinata a favorirne la conoscenza.


Art. 7 (Registrazione dell'Atto)


Il presente atto di convenzione è redatto in carta semplice, munito di marca da bollo, fornita dalla parte privata, la cui copia conforme, munita di marca da bollo, fornita dalla parte privata, sarà registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona, a cura del Segretariato regionale. Le relative spese di registrazione sono a carico della parte privata, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 7 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura alle parti, le quali a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in fine del presente atto ed a margine di ogni foglio.

Il presente atto redatto da persona di mia fiducia, consta di cinque fogli scritti con inchiostro indelebile ai sensi di legge, resi bollati

La proprietaria (Maggiori Anna) 

La proprietaria (Maggiori Carla) 

Il proprietario (Robert Giovanni Maria Lorenzo) 

Il Segretario Regionale ad interim (Corrado Azzollini) 

L' Ufficiale Rogante (Miranda Ciarmatori) 